

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2152 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi – **Riconoscimento debito fuori bilancio determinatosi a seguito della sentenza del TAR Campania n. 8783/04 a favore della Società Euroimpresa s.p.a. - Art. 47 c.3 L. R. 7/02.**

**PREMESSO:**

- che la Regione Campania, con delibera n.6102 del 13.12.2002, successivamente integrata dalla delibera n.4 del 15.01.2003, ha approvato il testo del bando di gara finalizzato alla selezione di un numero massimo di 15 soggetti con i quali convenzionarsi per l'affidamento dell'attività di accompagnamento alle imprese assegnatarie dei contributi a valere sul IV bando L. 215/92;
- che con Decreto Dirigenziale n.1270/AGC 12 del 7 agosto 2003 si è provveduto alla formazione della graduatoria provvisoria delle prime 15 imprese selezionate in base al bando di gara di cui sopra;
- che con Decreto Dirigenziale n.1567/AGC 12 del 16 ottobre 2003 si è provveduto alla approvazione della graduatoria definitiva;
- che con Decreto Dirigenziale n.1593/AGC 12 del 24 ottobre 2003 si è proceduto alla rettifica del D.D. n.1567 del 16 ottobre 2003;

**PREMESSO ALTRESI':**

- che avverso il decreto n.1593 del 24.10.2003 è stato proposto, da parte della società "EUROIMPRESA S.p.a.", esclusa dall'Amministrazione, ricorso al TAR Campania, con il quale è stata contestata la legittimità della richiesta di parte della documentazione e della certificazione dei carichi pendenti;
- che, in riferimento a tale contenzioso, il TAR Campania, Napoli, Sez.I, con sentenza n.8783 del 17.05.2004 – R.G. n.268/2004, ha accolto l'istanza proposta da "EUROIMPRESA S.p.a", annullando l'atto impugnato per quanto di interesse alla parte ricorrente e condannando la Regione Campania al pagamento di complessivi Euro 1000,00 per spese, diritti ed onorari del giudizio;
- che in data 25/07/2007 veniva notificata all'AGC12 copia dell'atto di precetto relativo alla richiamata sentenza 8783/04 del 17/05/2004 inerente il giudizio di cui sopra che quantificava in € 1412,30 il totale delle spese del giudizio de quo;
- che, nelle more della definizione degli atti amministrativi necessari alla risoluzione della controversia, la Società Euroimpresa s.r.l. ha provveduto con atto notificato in data 4/10/2007 al pignoramento verso terzi della somma di € 3.000,00 con comparizione innanzi al tribunale di Napoli prevista per il 10/12/2007;
- che alle richiamate spese esposte nell'atto di precetto sono da sommarsi gli interessi legali, l'IVA e la CPA come per legge;

**CONSIDERATO:**

- che l'Art. 47, comma 3, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti ed ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- che il bilancio gestionale relativo all'esercizio 2007, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 160 del 10/02/2007, prevede, alla U.P.B. 6.23.57, il Capitolo n.124 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n.7/2002";
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 22/06/2007 sono stati istituiti, all'interno della predetta U.P.B. 6.23.57, singoli capitoli di spesa, uno per ciascuna area generale di coordinamento, ove allocare di volta in volta le risorse necessarie per il pagamento dei debiti fuori bilancio mediante prelevamento dell'occorrente importo dal capitolo 124, effettuando una variazione compensativa ai sensi dell'art. 29 c. 9 lett. B) della L.R. n. 7/2002;

**ATTESO:**

- che alla somma di Euro 1.412,30 come esposta nell'atto di precetto del 25/07/2007 vanno ad aggiungersi € 122,08 quale somma per interessi legali calcolati a tutto il 31/10/2007, € 28,24 per c.p.a. ed € 288,10 per IVA per un totale complessivo di € 1.850,72;
- che la somma totale di Euro 1.850,72 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci relative agli interessi che andranno a maturare fino a soddisfazione delle ragioni creditorie del ricorrente ed al momento non quantificabili;

**RITENUTO:**

- che si debba pertanto procedere, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 47, comma 3, della citata Legge Regionale n. 07/02, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" a favore della Società EuroImpresa s.p.a. per il presunto importo di Euro 1.850,72, come sopra esposto;
- che si debba altresì procedere alla variazione compensativa, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. 7/2002, prelevando in termini di competenza e di cassa, il succitato importo presunto dal capitolo 124 - U.P.B. 6.23.57 – ed integrando di una somma corrispondente lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 581 della medesima U.P.B. 6.23.57;

**VISTE:**

- la L.R. n. 07/02 art. 47, comma 3, recante " Ordinamento contabile della Regione Campania " e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 2 del 19/01/2007 recante " bilancio di previsione della Regione Campania per l' anno 2007 e bilancio pluriennale 2007 – 2009 ";
- la D.G.R. n.160 del 10/02/2007 di approvazione del bilancio gestionale anno 2007;
- la D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 avente ad oggetto " iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il tesoriere regionale";
- la D.G.R. n. 1078 del 22/06/2007 avente ad oggetto " debiti fuori bilancio istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione compensativa , ai sensi dell' art. 29 c.9 lett. B) della L.R. 7/2002 mediante prelevamento dal capitolo di spesa 124 del bilancio 2007;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 47, comma 3, lettera a), della L.R. 30 aprile 2002 n. 07 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" derivante dalla sentenza n. 8783 del 17.05.2004 R.G. n.268/2004 del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, che ha accolto l'istanza proposta dalla società " EUROIMPRESA S.p.a ", pari all'importo presunto di Euro 1.850,72, secondo le specifiche riportate nella scheda di rilevazione di partita debitoria allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che tale importo rappresenta una stima approssimata del debito, in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni degli interessi che andranno a maturare fino a soddisfazione delle ragioni creditorie e che al momento non sono quantificabili;
- di autorizzare ai sensi dell' art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. 7/2002, il prelevamento in termini di competenza e di cassa, dell'importo presunto di € 1.850,72 dal capitolo 124 - U.P.B. 6.23.57 – e l' incremento per una somma corrispondente, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 581 della medesima U.P.B. 6.23.57;
- di demandare al dirigente del settore 01 " sviluppo e promozione delle attività industriali – fonti energetiche" dell' AGC 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - l'assunzione dell'impegno delle somme occorrenti, pari presuntivamente ad € 1.850,72, sul capitolo 581 della spesa - U.P.B. 6.23.57;
- di subordinare al riconoscimento del suddetto "debiti fuori bilancio" da parte del Consiglio Regionale la liquidazione dell'importo dovuto, da effettuarsi con decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Attività Industriali – Fonti Energetiche, a valere sul medesimo Capitolo 581 della spesa - U.P.B. 6.23.57;
- di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:

1. al Consiglio Regionale della Campania;

2. all'AGC Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
3. all'AGC Sviluppo Attività Settore Secondario Settore Attività Industriali e Fonti Energetiche;
4. all'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
5. al B.U.R.C. per la pubblicazione

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Valiante*

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 8783      Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO 2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione N. 268      Reg. Ric.

I<sup>a</sup> - composto dai Signori:

ANNO 2004

- 1) Giancarlo Coraggio - Presidente
- 2) Luigi Domenico Nappi – Consigliere
- 3) Paolo Carpentieri – Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. **268/2004** Reg. Gen., proposto dalla **Euroimpresa s.p.a.**, con sede in Bonea alla via Variano, in persona del legale rapp.te p.t., dott. Nicola Intorcia, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Signoriello, con domicilio eletto in Napoli alla via Santa Brigida 68, presso lo studio dell'avv. Francesco Monetti,

contro

la **Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Chianese, con domicilio eletto in Napoli alla via Santa Lucia 81;

e nei confronti

della **Mater scarl**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Brece S. Erasmo 112/114, non costituita;

**per l'annullamento, previa sospensione**

<<dell'atto della Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento – Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche servizio 03 – legge 215/92, del 16.10.2003, prot. 1567/2003 AGC 12, comunicato e reso noto a seguito di trasmissione a mezzo fax con l'atto del 17.10.2003, prot. n. 2003.0601478, con cui ha escluso la ricorrente dalla graduatoria formata in esecuzione del bando di gara per pubblico incanto per l'affidamento di un servizio di accompagnamento alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla L. 215/92, adducendo quale motivazione la mancata presentazione, nei termini previsti dal capitolato d'oneri, del certificato dei carichi pendenti in capo all'impresa e con cui ha provveduto a sostituirla con altra partecipante; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziale, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: 1) bando di gara della Regione Campania – Assessorato alle Attività Produttive – per pubblico incanto per l'affidamento di un servizio di accompagnamento alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla L. 215/92 – IV bando di applicazione – importo unitario massimo di € 107.117,00, pubblicato sul B.U.R.C. n. 5 del 3.2.2003; 2) atto della Giunta Regionale della Campania del 18.8.2003, prot.

Ric. n. 268/2004 Reg. Gen.

n. 2003.0430116; 3) atto della Giunta Regionale della Campania del 18.9.2003, prot. 2003.0510454; 4) atto della Regione Campania del 24.10.2003, prot. n. 1593/2003 AGC/12.>>;

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale, con le annesse produzioni;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 7 aprile 2004 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

La controversia verte sulla procedura aperta (pubblico incanto) indetta dalla Regione Campania, con bando pubblicato sul bollettino regionale n. 5 del 3 febbraio 2003, per l'affidamento del servizio di accompagnamento (servizio di consulenza) alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla legge 215 del 1992. Il bando prevedeva la messa a gara di 15 distinti incarichi dell'importo unitario massimo di €107,117 per ciascuno, da assegnarsi "uno per ciascuno dei soggetti convenzionati a seguito della gara".

In ordine al criterio di aggiudicazione il bando, in considerazione della peculiare natura del servizio e dell'impossibilità di stabilire specifiche di appalto sufficientemente precise, nonché della necessità di definire un prezzo omogeneo ed invariante per la prestazione di tutti i soggetti aggiudicatari, prevedeva la formazione di una graduatoria delle imprese ammesse sulla base della qualità del servizio offerto giudicata secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. 157 del 1995, in base ai parametri di valutazione indicati nel capitolato speciale.

La Regione, a seguito della gara, si sarebbe convenzionata con non più di 15 soggetti qualificati, a ciascuno dei quali avrebbe affidato un numero di 10 incarichi di tutoraggio, per un importo massimo di €10.711 (iva compresa) per ciascuna iniziativa.

Con decreto dirigenziale n. 1270 del 7 agosto 2003 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei soggetti giudicati idonei.

Con nota del 7 agosto 2003 la Regione ha dunque chiesto all'impresa ricorrente – classificata al dodicesimo posto e dunque collocata in posizione nella suddetta graduatoria – di produrre, come previsto nel capitolato d'onori e nel decreto di approvazione, tutta la documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

Ric. n. 268/2004 Reg. Gen.

Con determinazione dirigenziale n. 1567 del 16 ottobre 2003 l'amministrazione regionale – acquisiti i documenti richiesti alle imprese utilmente graduate – ha disposto l'esclusione della ricorrente per non avere prodotto nei termini il certificato dei carichi pendenti, ed ha provveduto alla sostituzione delle imprese escluse con le imprese della graduatoria definitiva collocate dalla sedicesima alla ventiseiesima posizione, assegnando a queste ultime il termine di giorni dieci per provvedere a loro volta a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.

Con successivo decreto dirigenziale n. 1593 del 24 ottobre 2003 sono state apportate talune correzioni di errori materiali ed è stata disposta la riammissione di altra impresa, confermando, per il resto, e per quanto riguarda la posizione della ricorrente, la precedente statuizione del 16 ottobre 2003.

Con il ricorso in esame, notificato in data 15 dicembre 2003 e depositato presso la segreteria del Tribunale il successivo 12 gennaio 2004, la società ricorrente impugna dunque il decreto n. 1567 del 10 ottobre 2003 con il quale è stata esclusa dalla formulazione della graduatoria con la suddetta motivazione della mancata presentazione, nei termini previsti, del certificato dei carichi pendenti in capo all'impresa.

Si è costituita ed ha resistito in giudizio la Regione Campania.

Con ordinanza n. 386/2004 del 21 gennaio 2004 la sezione ha respinto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2004 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il bando e il capitolato speciale non contemplavano la produzione del certificato del casellario giudiziale poi richiesto con la nota dirigenziale del 7 agosto 2003.

Comunque, il certificato dei carichi pendenti è irrilevante ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi morali per la partecipazione alle procedure per l'appalto pubblico di servizi rette – come la procedura in esame – dal d.lgs n. 157 del 1995.

Sotto il primo profilo deve porsi in rilievo il fatto che il capitolato speciale – cui il bando rinviava per la definizione analitica della documentazione richiesta – si limitava a prevedere la presentazione, all'atto della domanda di partecipazione, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del legale rapp.te dell'impresa partecipante, attestante "l'assenza in capo all'offerente delle cause di esclusione di cui al di cui alla

Ric. n. 268/2004 Reg. Gen.

lettera a) del punto 16 del bando di gara (e cioè: assenza di cause di esclusione di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 157 del 1995).

Ora, l'articolo 12 del d.lgs. 157 del 1992 (*Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi*) stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione, b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari, c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice, d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17.

La norma richiamata dal bando e dal capitolato non fa alcuna menzione del requisito del non essere sottoposto a indagini preliminari penali (iscrizione nel registro degli indagati) o a procedimento penale (in senso stretto) seguente al rinvio a giudizio, che sono le circostanze e gli stati comprovabili dal richiesto certificato dei "carichi pendenti" che, come è noto, si riferisce a procedimenti in corso a carico del soggetto, ma non ancora sortiti in una pronuncia di condanna divenuta irrevocabile [ciò che, invece, attesta il certificato del casellario giudiziale, legittimamente richiesto in corretta applicazione della lettera b) dell'articolo 12 sopra considerato].

La richiesta del certificato dei carichi pendenti, fatta dall'amministrazione con la nota del 7 agosto 2003, successiva all'approvazione della graduatoria provvisoria, di richiesta della presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, urta quindi, in primo luogo, contro la stessa *lex specialis* della procedura, che non prevedeva tale adempimento.

Essa si pone comunque in diretto contrasto con la normativa generale sopra richiamata che, come già evidenziato e come ribadito dalla prevalente (condivisibile) giurisprudenza (di questa Sezione cfr. sentenza 1 agosto 1997, n. 1838; Cons. Stato, IV Sez., 21 novembre 1996 n. 1235, Tar

Ric. n 268/2004 Reg. Gen.

Lazio, sez. II, 25 maggio 1998, n. 994; T.a.r. Piemonte, sez. II, 6 ottobre 1994, n. 461), attribuisce rilievo ostativo alle sole condanne penali passate in giudicato, e non anche alla pendenza di procedimenti e giudizi penali non ancora definiti, sicché non consente la richiesta del certificato dei carichi pendenti ai fini dell'ammissione alla procedura per l'appalto pubblico di servizi.

Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per la parte in cui hanno disposto l'illegittima esclusione del raggruppamento ricorrente.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell'amministrazione resistente, nell'importo liquidato in dispositivo

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I<sup>a</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, per quanto di interesse delle imprese ricorrenti.

Condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.tre p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Amministrazione intimata. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2004.

Il Presidente

Il Relatore



COPIA

ees  
3156/02

**STUDIO LEGALE SIGNORIELLO**

Avv. Luigi Signoriello  
Avv. Vincenzo Nazzaro  
Dott. ssa Annarita D'Arienzo  
Dott.ssa Silvana Renza  
Dott.ssa Veronica Vessichelli

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**Atto di pignoramento presso terzi**

La EUROIMPRESA S.p.a. - già Euroimpresa di Stella & c. S.a.s. - in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Nicola Intorcia, con sede in Montesarchio (BN), via S. Rocco, P.I. 00929550622, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Signoriello del Foro di Benevento e con questi elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesco Monetti sito in Napoli alla Via S. Brigida n. 68, giusta mandato in atti;

**PREMESSO CHE**

- con sentenza n. 8783/04 depositata in cancelleria il giorno 17.05.2004, il TAR Campania - Sezione n. I - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 268/2004 proposto dalla Euroimpresa S.p.a. nei confronti della regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, nonché della Mater Scarl in persona del legale rappresentante *pro tempore*, accoglieva il ricorso e condannava la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, al pagamento di complessivi 1.000,00 euro per spese, diritti ed onorari del giudizio.
- detta sentenza veniva notificata in data 15.02.2005, ma la Regione Campania non procedeva al pagamento.

43073 AW  
ref

Viale Perasso n. 14 - 82100 BENEVENTO 094 1 0  
Tel e Fax 0824.317053

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G.C. AVVOCATURA  
Settore Contenzioso Civile e Penale  
NAPOLI 3 AGO 2007

3 AGO. 2007

Stampa: A.G.C. della ...  
Stampa: ...

- in data 05.07.2007, persistendo l'inadempienza della Regione Campania, l'istante notificava all'amministrazione atto di precetto contenente intimazione di pagamento per complessivi **€ 1.412,30** oltre IVA e CPA come per legge nonché interessi legali maturati e maturandi, spese di notifica e successive occorrenze.
- detta intimazione, notificata in data 07.07.2007, non aveva alcun esito;
- il San Paolo IMI, Spa Banco di Napoli, Agenzia Enti Diversi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Forno Vecchio n. 36, in qualità di Tesoriere e/o in qualsivoglia altra qualità, è in possesso di somme della Regione Campania di gran lunga superiori a quelle vantate come credito dall'istante;
- l'istante intende procedere al pignoramento di tutte le somme, legittimamente pignorabili della Regione Campania, con esclusione di quelle espressamente dichiarate impignorabili, in possesso del San Paolo IMI, Spa Banco di Napoli, Agenzia Enti Diversi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Forno Vecchio n. 36, da questo dovute al predetto Ente nella sua qualità di tesoriere e/o in qualsivoglia altra qualità, sino al soddisfo dell'intero credito, oltre ulteriori interessi a maturare, spese e competenze della presente procedura di pignoramento presso terzi, il tutto fino alla presumibile concorrenza di **€ 3.000,00** (euro tremila/00).

Tanto premesso, l'istante, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso,

#### **CITA**

- **il San Paolo IMI, Spa Banco di Napoli, Agenzia Enti Diversi**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, **con sede in Via Forno Vecchio n. 36;**

- **la Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, **con sede in Napoli, in Via Santa Lucia.**

#### **A COMPARIRE**

innanzi al Sig. Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Napoli, competente per territorio, all'udienza del giorno **27 settembre 2007** ore di rito, col prosieguo nel solito locale di sue udienze, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, quanto al primo, perché renda, per quanto di sua specifica competenza, la dichiarazione prescritta dall'art. 547 cod. proc. civ., e quanto al secondo, perché sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori.

Invita, inoltre, il debitore, ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice.

Avverte, altresì, che per effetto delle nuove disposizioni impartite con il D.L. 14 marzo 2006 n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2006 n. 80, il terzo potrà rendere, ai sensi del quarto comma dell'art. 543 cod. proc. civ., la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. al creditore procedente entro dieci giorni dalla notifica del presente atto a mezzo raccomandata, con facoltà di comparire e confermare opportunamente tale dichiarazione in udienza.

Benevento 18.07.2007

Avv. Luigi Signoriello



#### **RELATA DI NOTIFICA E PIGNORAMENTO**

A richiesta dell'Avvocato Luigi Signoriello, nella qualità di procuratore della EUROIMPRESA S.p.a. - già Euroimpresa di Stella & c. S.a.s. - in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Nicola Intorcia, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto allo U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Napoli

#### **VISTO**

l'atto che precede e la sentenza n. 8783/04 depositata in cancelleria il giorno 17.05.2004, resa dal TAR Campania - Sezione n. I - relativa al giudizio n. 268/2004, notificata in forma esecutiva in data 15.02.2005, visto, altresì l'atto di precetto notificato in data 07.07.2007 e rimasto infruttuoso, con il quale si intimava all'amministrazione il pagamento

della somma complessiva di € 1.412,30 oltre IVA, CPA, rivalutazione ed interessi,

#### **HO PIGNORATO**

tra le somme legittimamente pignorabili, in virtù dei titoli anzidetti, ogni e qualsiasi somma, tra quelle innanzi citate, in possesso del **San Paolo IMI, Spa Banco di Napoli, Agenzia Enti Diversi**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, **con sede in Via Forno Vecchio n. 36**, ed appartenenti **alla Regione Campania**, ovvero ad esse dovute nella qualità di Tesoriere e/o in qualsivoglia altra qualità, sino alla concorrenza della somma di **euro 3.000,00** quale somma complessivamente e presuntivamente dovuta a saldo di sorta capitale maturata fino alla notifica dell'atto di precetto, interessi, spese, diritti, onorari dovuti fino al predetto atto, e spese ed interessi successivi, fino al completo soddisfo del creditore procedente.

Per l'effetto, ai sensi degli artt. 543 e 546 cod. proc. civ., rivolgo formale ingiunzione alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Napoli, in Via Santa Lucia, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede le somme assoggettate ad espropriazione ed

#### **INTIMO**

**Al San Paolo IMI, Spa Banco di Napoli, Agenzia Enti Diversi**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, **con sede in Via**

**Forno Vecchio n. 36**, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, sotto comminatoria delle sanzioni di legge.

L'Ufficiale Giudiziario

Ho quindi notificato copia del suesteso atto a:

- **San Paolo IMI, Spa Banco di Napoli, Agenzia Enti Diversi**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, **con sede in Via Forno Vecchio n. 36;**

- **la Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, **con sede in Napoli, in Via Santa Lucia.**

L'Ufficiale Giudiziario

**UFFICIO UNICO ESECUZIONI**  
**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

NAPOLI.....  
Io sottoscritto **Ufficiale Giudiziario**, previa l'ingiunzione, l'invito  
e l'avvertimento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 492 c.p.c.  
ho notificato copia di quanto precede al.....  
Sig.....  
nel suo domicilio.....  
ivi consegnandola a mani di.....

**UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE**  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dello ..... L'Ufficiale Giudiziario  
antescritto atto ad ess intimat ne designat

- 1 AGO 2007

domicili mediante consegna di copia a mani del-  
l'impiegato addetto alla ricezione *Cascone Maria Fortuna*  
**UFFICIALE GIUDIZIARIO**  
*Anna Maria Severino*

Avv. Luigi Signoriello  
 Avv. Vincenzo Nazzaro  
 Dott.ssa Valentina Calandrelli  
 Dott.ssa Annarita D'Arienzo  
 Dott.ssa Lucia Mercurio  
 Dott.ssa Veronica Vessicelli

STUDIO LEGALE SIGNORIELLO

Avv. Palermo *Copia*

*CA / 1736/03*

Sottosegretario della Presidenza  
 e Collegamenti con il n. 43301

7 LUG 2007

11669  
 H.V.

**ATTO DI PRECETTO**

La EUROIMPRESA S.p.a. - già Euroimpresa di Stella & c. S.a.s. - in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Nicola Intorcia, con sede in Montesarchio (BN), via S. Rocco, P.I. 00929550622, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Perasso n. 14, presso lo studio dell'Avv. Luigi Signoriello, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato a margine del ricorso n. 268/04;

**PREMESSO CHE**

- con sentenza n. 8783/04 depositata in cancelleria il giorno 17.05.2004, il TAR Campania - Sezione I - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 268/2004, proposto dalla Euroimpresa S.p.a. nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, nonché della Mater scarl in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, accoglieva il ricorso e condannava la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, al pagamento di complessivi euro 1.000,00 per spese, diritti ed onorari del giudizio.

- Detta sentenza veniva notificata in data 15.02.2005, ma la Regione Campania non procedeva al pagamento;

Tanto premesso, La EUROIMPRESA S.p.a. - già Euroimpresa di Stella & c. S.a.s. - in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Nicola Intorcia, con sede in Montesarchio (BN), via S.

Via Perasso, 14 - 82100 Benevento  
 Tel. Fax 0824317053  
 E-mail: signorie@tin.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
 A.D. AVVOCATURA  
 TRIBUNALE CIVILE e PENALE

NAPOLI - 9 LUG 2007

9 LUG. 2007



**STUDIO LEGALE SIGNORIELLO**

Avv. Luigi Signoriello  
 Avv. Vincenzo Nazzaro  
 Dott.ssa Valentina Calandrelli  
 Dott.ssa Annarita D'Arienzo  
 Dott.ssa Lucia Mercurio  
 Dott.ssa Veronica Vessichelli

Rocco, P.I. 00929550622,, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

**INTIMA**

**Alla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore* con sede legale in, Via Santa Lucia n. 81, 20100 Napoli** di pagare in favore dell'istante, nel domicilio eletto e nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

sorte capitale	€ 1.000,00
Spese generali 10%	€ 100,00
Accesso ufficio ritiro copie n. 2	€ 26,00
Disamina titolo esecutivo n. 2	€ 26,00
Ritiro dette	€ 16,00
Delega e autentica di ogni firma	€ 13,00
Richiesta copie esecutive n. 2 (onorari)	€ 20,00
Richiesta copie esecutive n. 2 (spese)	€ 14,30
Notifica titolo esecutivo (spese)	€ 13,00
Notifica titolo esecutivo (onorari)	€ 32,00
Esame relata di notifica n. 2	€ 26,00
atto di precetto (diritti)	€ 52,00
- Dattilo e collazione	€ 18,00

**STUDIO LEGALE SIGNORIELLO**


Avv. Luigi Signoriello  
 Avv. Vincenzo Nazzaro  
 Dott.ssa Valentina Calandrelli  
 Dott. ssa Annarita D'Arienzo  
 Dott.ssa Lucia Mercurio  
 Dott.ssa Veronica Vessichelli

- Notifica atto	€ 13,00
- esame relata di notifica	€ 13,00
Atto di precetto (onorari)	€ 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.412.30</b>

E così per un totale di **Euro 1.412.30** salvo errori ed omissioni emendabili su semplice richiesta, oltre interessi legali, IVA e CPA come per legge, nonché agli interessi al saldo, agli eventuali maggiori costi di notifica del presente atto ed alle successive occorrenze, con avvertenza che, in mancanza del pagamento nel termine suindicato, si procederà ad esecuzione forzata a sensi di legge.

Benevento, 05.07.2007

Avv. Luigi Signoriello



**STUDIO LEGALE SIGNORIELLO**

Avv. Luigi Signoriello  
Avv. Vincenzo Nazzaro  
Dott.ssa Valentina Capodrelli  
Dott.ssa Annarita D'Arienzo  
Dott.ssa Lucia Mercurio  
Dott.ssa Veronica Vessichelli

**RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Luigi Signoriello, in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento rilasciata in data 02.02.2007 previa iscrizione al n. 7 del mio registro cronologico ho notificato per conto di Euroimpresa S.p.a. - già Euroimpresa di Stella & c. S.a.s. - in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* il su esteso atto di precetto a:

**Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore con sede legale in, Via Santa Lucia n.**

**81, 20100 Napoli.** E ciò ho fatto all'ufficio postale BN n° 7 con  
RACCOMANDATA a/r n. 76005214315-1



Avv. Luigi Signoriello



**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N°02 del 10/09/2007

AREA 12 SETTORE 01 SERVIZIO 03

FASC. n° 2393

La sottoscritta Ciullo Fiorella nella qualità di responsabile del Servizio 03 “Politiche per le Imprese” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione Attività Industriali – Fonti Energetiche” dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”, per quanto di propria competenza

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Società Euroimpresa s.p.a. – Via S.Rocco – Montesarchio ( BN ) – P.I. 00929550622

**Oggetto della spesa**

Sentenza n. 8783 del 17/05/2004, emessa dal T.A.R. di Napoli – Sezione I – Condanna Regione Campania al pagamento dell’ importo di Euro 1.412,30, oltre ad interessi legali, spese di giudizio, IVA e C.P.A. per l’importo di Euro 432,52.

La spesa è stata ordinata con atto \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Impegno n° \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :**

Sentenza

(sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, passività latente, transazione, accordo bonario etc.)

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il TAR Campania, Napoli, Sez.I, Con sentenza n.8783 del 07.4.2004 – R.G. n.268/2004, ha accolto l'istanza proposta da "EUROIMPRESA S.p.a", avverso il decreto n.1593 del 24.10.2003 di approvazione della graduatoria delle imprese selezionate per l'affidamento dell'attività di accompagnamento alle imprese assegnatarie dei contributi a valere sul IV bando L. 215/92.

Il TAR Campania, Napoli, Sez.I, Con sentenza n.8783 del 07.4.2004 ha annullato l'atto impugnato per quanto di interesse alla parte ricorrente e condannato la Regione Campania al pagamento di complessivi Euro 1000,00 per spese, diritti ed onorari del giudizio.

La società "EUROIMPRESA S.p.a.", in data 25/07/2007 notificava all' AGC 12 atto di precetto relativo alla richiamata sentenza 8783/04 del 17/05/2004 inerente il giudizio di cui sopra che quantificava in € 1412,30 il totale delle spese del giudizio de quo alle predette spese sono da sommarsi gli interessi legali, l'IVA e la CPA come per legge.

La Società Euroimpresa s.r.l., ha provveduto con atto notificato in data 4/10/2007 al pignoramento verso terzi della somma di €3.000,00 con comparizione innanzi al tribunale di Napoli prevista per il 10/12/2007;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Atto di Precetto, notificato in data 25/07/2007

Epoca della prestazione \_\_\_\_\_

IMPORTO	€1412,30	
I.V.A.	288,10	
INTERESSI	122,08	(*)
CPA	28,24	
ONERI ACCESSORI	_____	(*)
	TOTALE DEBITO	1.850,72

(\*)

In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale:

Gli interessi sono stabiliti dalla Sentenza e quantificati nell'Atto di Precetto.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:  
Trattasi di Sentenza esecutiva seguita da Atto di Precetto, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002.
- b) lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di €uro 438,42;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio ( \* )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

**chiede**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di €uro 1.850,72.

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza TAR n. 8783/04;
2. Atto di Precetto notificato in data 25/07/2007;
3. atto di pignoramento notificato in data 4/10/2007;

Data 10/09/2007

**Il Responsabile del Servizio**

**Fiorella Ciullo**

( \* ) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.